Parlamento europeo
2024-2029

TESTI APPROVATI

P10_TA(2026)0244

Mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea: assistenza alla Romania, a Cipro e alla Spagna a seguito di calamità naturali nel 2025

Risoluzione del Parlamento europeo del 7 luglio 2026 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza alla Romania in relazione alle alluvioni verificatesi a fine maggio 2025, a Cipro a seguito degli incendi boschivi verificatisi nel luglio 2025 e alla Spagna a seguito degli incendi boschivi verificatisi nell'agosto 2025 (COM(2026)1002 – C10-0119/2026 – 2026/0120(BUD))

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2026)1002 – C10-0119/2026),

– visto il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea[1],

– visto il regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027[2], in particolare l'articolo 9,

– visto l'accordo interistituzionale, del 16 dicembre 2020, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l'introduzione di nuove risorse proprie[3], in

1 GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/2012/oj.
2 GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 11, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/2093/oj.
3 GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 28, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2020/1222/oj.

particolare il punto 10,

– visto il regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione[4],

– visto il regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+)[5],

– visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013[6],

– vista la sua risoluzione del 17 dicembre 2024 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio RESTORE – Sostegno regionale di emergenza per la ricostruzione, che modifica il regolamento (UE) 2021/1058 e il regolamento (UE) 2021/1057[7], in particolare la valutazione di bilancio ad essa allegata,

– vista la relazione n. 1/2024 dell'AEA sulla valutazione europea dei rischi climatici (EUCRA)[8],

A. considerando che tra il 26 maggio e l'inizio di giugno 2025 la Romania è stata colpita da forti piogge che hanno causato gravi alluvioni nelle regioni rumene Centru, Sud Muntenia e Nord Est, provocando danni diretti totali stimati dalla Commissione a 573,59 milioni di EUR e colpendo infrastrutture critiche, servizi pubblici e migliaia di famiglie; che le alluvioni hanno causato ingenti danni alla miniera di sale di Praid e alle relative infrastrutture idrotecniche;

B. considerando che nel luglio 2025 Cipro è stata colpita da incendi boschivi senza precedenti nelle regioni di Limassol e Pafos a seguito di siccità prolungata, ondate di calore estreme e venti forti, che hanno provocato danni diretti totali stimati dalla Commissione a 252,68 milioni di EUR; che gli incendi boschivi hanno colpito migliaia di residenti, distrutto quasi 900 proprietà private e causato almeno

4 GU L 231 del 30.6.2021, pag. 60, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1058/oj.

5 GU L 231 del 30.6.2021, pag. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1057/oj.

6 GU L 435 del 6.12.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2115/oj.

7 Testi approvati, P10_TA(2024)0059.

8 https://www.eea.europa.eu/en/analysis/publications/european-climate-risk-assessment.

due decessi;

C. considerando che nell'agosto 2025 la Spagna ha subito una terza ondata di gravi incendi boschivi, che hanno provocato danni diretti totali stimati dalla Commissione a 4,32 miliardi di EUR; che gli incendi hanno colpito 16 comunità autonome, hanno provocato gravi danni ambientali, sociali ed economici e hanno causato almeno otto decessi;

D. considerando che la crescente gravità e frequenza delle inondazioni e degli incendi boschivi in tutti gli Stati membri riflette l'accelerazione degli impatti dei cambiamenti climatici, il che richiede un'azione rafforzata dell'Unione nelle misure di adattamento, prevenzione e resilienza;

1. esprime la sua più sentita solidarietà a tutte le vittime, alle loro famiglie e a tutte le persone colpite dalle alluvioni verificatesi in Romania alla fine di maggio e all'inizio di giugno 2025, così come dagli incendi boschivi divampati a Cipro nel luglio 2025 e in Spagna nell'agosto 2025, nonché alle autorità nazionali, regionali e locali coinvolte negli sforzi di soccorso;

2. valuta positivamente la decisione quale espressione concreta e visibile della solidarietà dell'Unione nei confronti dei cittadini e delle regioni colpiti dalle alluvioni e dagli incendi boschivi in Romania, Cipro e Spagna;

3. ribadisce l'importanza di comunicare ai cittadini i vantaggi tangibili generati dal Fondo di solidarietà dell'Unione europea (FSUE), anche al fine di sensibilizzarli ulteriormente agli strumenti e ai programmi dell'Unione e alla solidarietà europea in tempi di crisi, soprattutto nelle aree colpite.

4. ricorda che il FSUE dispone di un bilancio limitato e non può essere considerato l'unico strumento per far fronte alle catastrofi naturali gravi; chiede pertanto una valutazione della capacità finanziaria del bilancio dell'Unione; sottolinea la necessità di accelerare e semplificare tutte le sue procedure per garantire che gli aiuti raggiungano le zone colpite il più rapidamente possibile;

5. evidenzia il crescente numero di catastrofi naturali gravi, distruttive e mortali in Europa e invita gli Stati membri e la Commissione a investire nelle misure di mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ad essi per evitare perdite umane ed economiche; invita gli Stati membri a tenere conto del fatto che, a causa di fattori socioeconomici, i rischi climatici incidono in modo sproporzionato sulle popolazioni vulnerabili; osserva che gli Stati membri dovrebbero dare priorità alle misure di ripresa per sostenere le popolazioni colpite, in primo luogo le comunità vulnerabili, al fine di garantire l'accesso ad alloggi adeguati e a servizi essenziali durante la ripresa; chiede che ci si adoperi per garantire che gli aiuti del

FSUE raggiungano tempestivamente i destinatari finali, comprese le imprese, le PMI, le famiglie e i cittadini interessati, così come la ricostruzione delle infrastrutture e la riparazione dei danni materiali, il tutto accompagnato dalla corrispondente valutazione d'impatto e da meccanismi di controllo appropriati; sottolinea l'importanza di ripristinare e rafforzare le infrastrutture critiche, compresi i trasporti, l'energia, la gestione delle risorse idriche e le reti sanitarie e di comunicazione, al fine di rafforzare la resilienza delle regioni colpite e ridurre la vulnerabilità a catastrofi future;

6. insiste sul fatto che il FSUE è soltanto uno strumento riparatorio e che l'Unione dovrebbe altresì continuare a occuparsi dell'adattamento ai cambiamenti climatici e della loro mitigazione, sostenendo le politiche europee e nazionali di prevenzione delle catastrofi naturali; sottolinea che la relazione n. 1/2024 dell'AEA sulla valutazione europea dei rischi climatici evidenzia la necessità di intervenire riguardo ai rischi ivi individuati; invita gli Stati membri e la Commissione a proseguire gli sforzi per rafforzare la resilienza, migliorare la preparazione e contribuire all'attuazione degli impegni assunti nel quadro dell'accordo di Parigi, garantendo nel contempo capacità efficaci di prevenzione delle catastrofi, gestione dei rischi e protezione civile in tutta l'Unione; sottolinea inoltre la necessità di misure preventive, non soltanto per mitigare i danni futuri, ma anche per prevenire l'aggravamento delle condizioni di rischio a seguito di eventi catastrofici, quali alluvioni, incendi boschivi, frane o prosciugamento di laghi e fiumi; evidenzia l'importanza di un'adeguata flessibilità tra i diversi programmi; sottolinea che qualsiasi flessibilità tra i diversi programmi di finanziamento deve essere accompagnata da un rigoroso controllo di bilancio per evitare la duplicazione o lo spreco di finanziamenti e deve rispettare pienamente i principi dell'efficienza di bilancio e degli indicatori di performance mirati;

7. ricorda che RESTORE[9] e le misure specifiche nell'ambito del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)[10] forniscono assistenza supplementare agli Stati membri colpiti da catastrofi naturali offrendo maggiori flessibilità nell'utilizzo dei fondi; sottolinea che gli Stati membri dovrebbero sfruttare tali opportunità;

8. ricorda la necessità di sinergie efficaci con altre politiche e programmi dell'Unione e sottolinea che gli Stati membri dovrebbero utilizzare al meglio le possibilità di finanziamento, in particolare nell'ambito del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo Plus e dei programmi di sviluppo rurale; invita la Commissione a valutare con la dovuta urgenza qualsiasi richiesta

9 GU L, 2024/3236, 23.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/3236/oj.

10 GU L, 2024/3242, 23.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/3242/oj.

motivata degli Stati membri di riassegnare i fondi nell'ambito dei piani nazionali per la ripresa e la resilienza all'assistenza in caso di catastrofi naturali, conformemente alle norme stabilite nel regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio[11]; esorta le autorità competenti a garantire il coordinamento adeguato e necessario tra i livelli nazionale, regionale e locale per garantire che i fondi siano distribuiti in modo trasparente, equo e senza alcuna arbitrarietà in tutte le località interessate;

9. sottolinea che l'assistenza fornita a titolo del FSUE non dovrebbe andare a scapito dei finanziamenti dell'Unione ricevuti dagli Stati membri nell'ambito di altre politiche o altri programmi dell'Unione; ricorda che gli Stati membri possono concedere aiuti di Stato, conformemente alle norme applicabili dell'Unione, in particolare alle imprese agricole che hanno subito danni provocati da catastrofi naturali;

10. ricorda l'importanza di una rapida e solida valutazione dei danni che tenga debitamente conto delle ripercussioni economiche e chiede maggiori sforzi operativi per ridurre i tempi medi di erogazione dei pagamenti anticipati, garantendo nel contempo la protezione del bilancio dell'Unione; sottolinea, a tale proposito, la necessità di una piena trasparenza, di un monitoraggio efficace e di un controllo ex post dell'utilizzo delle risorse del FSUE, al fine di garantire che i fondi dell'Unione raggiungano le regioni e le popolazioni colpite; esorta inoltre la Commissione a prendere in esame tutte le possibilità per accelerare la mobilitazione del FSUE;

11. sottolinea l'urgente necessità di erogare quanto prima assistenza finanziaria immediata attraverso il FSUE ai cittadini, alle famiglie, alle imprese e alle comunità locali colpiti, al fine di garantire che il sostegno possa raggiungere la Romania, Cipro e la Spagna in modo tempestivo; esorta inoltre la Commissione a prendere in esame tutte le possibili alternative per accelerare la mobilitazione del FSUE, in particolare modificando le norme vigenti e concedendo ai paesi candidati versamenti anticipati più consistenti; sottolinea che è importante ridurre il tempo che intercorre tra la presentazione di una domanda di assistenza del FSUE e la decisione di finanziamento; sottolinea la necessità di semplificare e accelerare le procedure interne senza compromettere l'equilibrio istituzionale, in particolare i diritti del Parlamento europeo in quanto ramo dell'autorità di bilancio;

12. invita la Commissione a collaborare strettamente con le autorità

11 Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/241/oj).

rumene per sostenere la rapida ricostruzione della miniera di sale di Praid e delle comunità circostanti colpite, riconoscendone l'importanza strategica unica per la resilienza economica regionale, l'occupazione, il turismo, la salute pubblica, le infrastrutture critiche e le infrastrutture di gestione delle risorse idriche; chiede, a tale proposito, la piena mobilitazione di tutti i pertinenti strumenti di finanziamento dell'Unione e l'utilizzo della massima flessibilità disponibile nell'ambito delle norme vigenti dell'Unione, al fine di accelerare la ripresa, ripristinare i servizi essenziali, sostenere l'economia locale e rafforzare la resilienza a lungo termine della regione contro i futuri rischi connessi alle inondazioni; invita la Commissione, data la portata delle sfide e il loro impatto sociale ed economico, a individuare ulteriori strumenti finanziari e meccanismi di solidarietà per sostenere i lavoratori e le regioni colpiti, compresa una maggiore flessibilità nell'uso dei fondi della politica di coesione, la mobilitazione del Fondo sociale europeo Plus (FSE+), del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG) e di qualsiasi altro strumento finanziario pertinente dell'Unione;

13. approva la decisione allegata alla presente risoluzione;

14. incarica la sua Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*;

15. incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.

ALLEGATO: DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza alla Romania in relazione alle alluvioni verificatesi a fine maggio 2025, a Cipro a seguito degli incendi boschivi verificatisi nel luglio 2025 e alla Spagna a seguito degli incendi boschivi verificatisi nell'agosto 2025

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea[1], in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

visto il regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027[2], in particolare l'articolo 9,

visto l'accordo interistituzionale, del 16 dicembre 2020, tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l'introduzione di nuove risorse proprie[3], in particolare il punto 10,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) Il Fondo di solidarietà dell'Unione europea ("Fondo") è destinato a permettere all'Unione di affrontare situazioni d'emergenza in maniera rapida, efficace e flessibile al fine di dimostrare solidarietà con la popolazione delle regioni colpite da catastrofi naturali gravi o regionali o da una grave emergenza di sanità pubblica.

(2) Il Fondo non può superare i massimali stabiliti all'articolo 9 del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, modificato dal

1 GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/2012/oj.

2 GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 11, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/2093/oj.

3 GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 28, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2020/1222/oj.

regolamento (UE, Euratom) 2024/765[4].

(3) Il 14 agosto 2025 la Romania ha presentato una domanda di mobilitazione del Fondo a seguito delle alluvioni verificatesi alla fine di maggio e all'inizio di giugno 2025.

(4) Il 14 ottobre 2025 Cipro ha presentato una domanda di mobilitazione del Fondo a seguito degli incendi boschivi verificatisi nel luglio 2025.

(5) Il 30 ottobre 2025 la Spagna ha presentato una domanda di mobilitazione del Fondo a seguito degli incendi boschivi verificatisi nell'agosto 2025.

(6) Tali domande sono conformi alle condizioni per la concessione di un contributo finanziario del Fondo, stabilite all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2012/2002.

(7) È pertanto opportuno procedere alla mobilitazione del Fondo per fornire un contributo finanziario alla Romania, a Cipro e alla Spagna.

(8) Al fine di garantire che l'assistenza finanziaria dell'Unione possa essere messa il più rapidamente possibile a disposizione degli Stati membri colpiti ed evitare ritardi nella mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea, è opportuno che la presente decisione entri in vigore con urgenza il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e si applichi a decorrere dalla data della sua adozione,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell'Unione per l'esercizio 2026, il Fondo di solidarietà dell'Unione europea è mobilitato in stanziamenti di impegno e di pagamento in relazione alle catastrofi naturali nel modo seguente:

(a) l'importo di 14 339 675 EUR è erogato alla Romania a seguito delle alluvioni verificatesi alla fine di maggio e all'inizio di giugno 2025;

(b) l'importo di 9 209 223 EUR è erogato a Cipro a seguito degli incendi boschivi verificatisi nel luglio 2025;

(c) l'importo di 120 550 858 EUR è erogato alla Spagna a seguito degli incendi boschivi verificatisi nell'agosto 2025.

[4] Regolamento (UE, Euratom) 2024/765 del Consiglio, del 29 febbraio 2024, recante modifica del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (GU L, 2024/765, 29.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/765/oj).

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Essa si applica a decorrere dal [*data dell'adozione*][*].

Fatto a … , il

Per il Parlamento europeo	*Per il Consiglio*
La presidente	*Il presidente*

[*] Data da inserire a cura del Parlamento prima della pubblicazione nella GU.